

Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR)

Modifica del 28 ottobre 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 ottobre 1993¹ sul diritto fondiario rurale è modificata come segue:

Art. 2a

¹ Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998² sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015.

² A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti:

a.	vacche da latte in un'azienda d'estivazione	0,016 USM/carico normale
b.	altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione	0,011 USM/carico normale
c.	patate	0,039 USM/ha
d.	bacche, piante medicinali e aromatiche	0,323 USM/ha
e.	vigna con torchiatura in proprio	0,323 USM/ha
f.	serra con fondamenta fisse	0,969 USM/ha
g.	tunnel o letti di forzatura	0,485 USM/ha
h.	produzione di funghi in tunnel o edifici	0,065 USM/ara
i.	produzione di funghi prataioli in edifici	0,269 USM/ara
j.	produzione di cicoria belga in edifici	0,269 USM/ara
k.	produzione di germogli in edifici	1,077 USM/ara
l.	ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso)	2,585 USM/ha

¹ RS 211.412.110

² RS 910.91

m. coltura di alberi di Natale	0,048 USM/ha
n. foresta di proprietà dell'azienda	0,013 USM/ha

³ Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici.

⁴ Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h–k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani.

⁵ Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.

⁶ Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.

⁷ Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.

⁸ Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1–6.

⁹ Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1–4 si applicano per analogia.

II

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

² L'articolo 2a capoversi 2–9 entra in vigore il 1° luglio 2016.

28 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova